



**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN
CONFORMITA' DELL'art. 12 DELLA**

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

- Art. 1-

Criteria generali

1. La Camera di Commercio promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia di intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici che esistono nella provincia.
2. Per conseguire tale finalità l'ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti. Le aree prioritarie dell'intervento, sono quelle del miglioramento, della commercializzazione all'interno e all'estero, dell'assistenza tecnica e della formazione, degli studi, ricerche e documentazione.
3. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrandole verso iniziative di maggiore rilievo;
 - b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
 - c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
 - d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - e) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
 - f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori.

- Art. 2 -

Inserimento nel programma promozionale. Pubblicità

1. I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi dovranno avere riferimento al programma delle iniziative promozionali previste nel bilancio annuale, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario,

tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; degli indirizzi della politica economica governativa e di quella regionale.

2. L'ammissibilità all'intervento finanziario della Camera di Commercio è subordinata alle seguenti caratteristiche:
 - a) contenuto economico delle iniziative e loro utilità alla valorizzazione delle produzioni o servizi delle imprese della provincia di Rieti;
 - b) aggiornamento professionale degli operatori economici;
 - c) allargamento delle possibilità e conoscenze operative degli stessi operatori.
3. La Camera di Commercio potrà eccezionalmente prendere in considerazione iniziative aperte a tutti non direttamente rivolte ai settori economici, purché di rilievo nazionale, od in quanto, per la loro portata, determinino un indotto economico nel movimento turistico e dei servizi tale da meritare l'intervento camerale.
4. Potranno essere prese in considerazione soltanto le iniziative di Associazioni di categoria o sodalizi di rilievo provinciale, oppure quelle di comuni ed altri enti territoriali qualora siano inerenti alla valorizzazione delle rispettive zone e relative attività economiche.
5. Qualora l'intervento camerale richiesto sia determinante ai fini della realizzazione della iniziativa, la Camera stabilirà se opportuno collaborare direttamente alla gestione dell'iniziativa con la presenza di propri rappresentanti.
6. L'intervento camerale potrà essere mirato a specifiche voci di spesa dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo camerale. Tale contributo non potrà eccedere il limite del 50% delle somme preventivate per dette voci.
7. L'entità dell'intervento camerale verrà determinata, sempre nell'ambito dei criteri generali del presente regolamento, dalla Giunta in relazione all'importanza della finalità della manifestazione.
8. Per iniziative rivolte alle imprese, saranno adottati specifici regolamenti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui al presente.
9. Sono escluse dal contributo camerale le spese generali del personale direttamente dipendente dall'ente promotore e non specificatamente assunto per lo scopo, nonché le spese di rappresentanza, accoglienza, intrattenimento e qualsiasi altro onere di ospitalità.
10. Al programma verrà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti gran numero di soggetti, potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le disposizioni della Legge 5 agosto 1981, n. 416. Per tali iniziative vanno preventivamente adottate specifiche regolamentazioni.

- Art. 3 -

Formulazione delle richieste di contributo

1. I soggetti che intendono ottenere contributi, sovvenzioni, ecc. per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio almeno 60 giorni prima dell'inizio della medesima entro 10

giorni dalla comunicazione dell'accettazione della iscrizione a mostre e fiere. L'Ente si riserva di valutare l'accoglimento delle proposte di compartecipazione e delle istanze di contributo presentate oltre i termini previsti con atto motivato in ragione della natura dell'evento, della tempistica e dell'interesse dell'Ente all'iniziativa.

2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:
 - a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ricadute sull'economia locale;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo. Detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed eventuali proventi dell'iniziativa.
 - d) La misura del contributo richiesto all'ente camerale;
 - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
 - f) dichiarazione resa dal soggetto richiedente in ordine alla conoscenza della normativa comunitaria sulle disposizioni relative al regime degli aiuti "de minimis", specificando che negli ultimi tre anni non ha beneficiato di agevolazioni in regime "de minimis" che sommate a quelle da concedere con la presente richiesta, superi i 100.000 Euro.
3. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale ove dovuto.

- Art. 4 -

Istruttoria della domanda

1. Il titolare dell'ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta anche per le vie brevi di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un ulteriore termine di decadenza non superiore a 60 giorni
2. Completata l'istruttoria, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché la proponga per lo inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

- Art. 5 -

Adozione della deliberazione per la concessione del contributo

1. La deliberazione deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto nelle premesse delle deliberazioni deve in primo luogo essere illustrata la sequenza dei fatti: data di presentazione della domanda e i suoi

contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Infine va verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale della Camera.

2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare, o l'importo massimo del contributo anche parziale ove sia concesso per una o più specifiche spese dell'iniziativa, sempre nell'ambito del criterio che l'intervento non può superare il 50% della spesa effettiva.
- b) La precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui al successivo art. 6.
- c) Eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale ecc.

- Art. 6 -

Controllo dello svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata. Liquidazione ed erogazione del contributo.

Verifica dei risultati.

1. Il Segretario Generale o un suo delegato dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in casi di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
 - b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà essere attestato nella sua veridicità dal legale rappresentante dell'ente proponente. L'entità del contributo verrà proporzionalmente ridotta ove il contributo deliberato dovesse superare la percentuale deliberata sulla spesa preventivata globale o sulle singole voci qualora si dovesse determinare un utile bilancio nel rendiconto. Per iniziative ammesse a contributo su specifiche voci del bilancio camerale da ripartire tra i richiedenti, la delibera di liquidazione avverrà entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 - c) I documenti di spesa in originale per le spese ammesse a contributo anche parziale, sui quali la Camera apporrà il timbro di erogazione del proprio contributo. Per gli enti pubblici i documenti di spesa si intendono prodotti a norma del regolamento, qualora sia prodotto l'atto deliberativo in

originale o copia conforme che accerta e liquida la spesa. Inoltre, nel caso in cui trattasi di soggetti privati i documenti si intendono prodotti in originale se temporaneamente depositati. Effettuato l'accertamento, sull'originale in restituzione, sarà apposta la stampigliatura "spesa ammessa a contributo camerale per l'importo complessivo di £....." sulla fotocopia del documento, trattenuta agli atti d'ufficio, verrà apposta la dicitura "Visto e comparato all'originale esibito e restituito in data.....il funzionario.....Rieti li....."

- d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta.
2. Pervenuta la documentazione, l'Ufficio competente ne verifica la completezza ed il contenuto e ne attesta la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo per i provvedimenti consequenziali.
 3. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento non sia in grado di poter provvedere alla rendicontazione nel termine previsto di 60 giorni dal punto 1 di detto art. 6, il predetto potrà presentare la documentazione prevista anche se oltre tale termine, purché sia fornita giustificata motivazione del ritardo, fermo restando che detta rendicontazione sia effettuata entro l'anno dalla data di conclusione dell'iniziativa. A meno che non si rendano necessari chiarimenti in ordine alla spesa, che saranno richiesti con fissazione dell'ulteriore termine di decadenza di 60 giorni, sarà disposta la revoca della concessione con la conseguente cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa con apposita determinazione del Segretario Generale. La pratica è portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'ente camerale.
 4. L'erogazione del contributo sarà disposta entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria e dall'adozione del relativo provvedimento.

- Art. 7 -

Altre disposizioni

1. Le regolamentazioni di iniziative comunque non previste nel presente regolamento con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere debbono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
 - a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
 - b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
 - c) l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti interessati;
2. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dal termine della sua pubblicazione all'albo camerale.

Direttiva

Le indicazioni e i criteri sottoriportati si intendono a valere come corollario del regolamento approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 16/III del 29/3/2001 concernente "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241" e vengono applicati in relazione a eventuali richieste che dovessero pervenire all'Ente camerale per iniziative varie che pur non avendo come contenuto precipuo quello economico esplicano effetti nel campo economico.

In relazione al regolamento dianzi citato le iniziative, le manifestazioni e gli eventi da ammettere a contributo sono quelle aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo economico del territorio, delle imprese, dei settori e dei comparti produttivi, dei prodotti e dei servizi della provincia di Rieti, nell'ambito dei criteri e dei principi per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Tenuto conto che provengono all'Ente richieste per iniziative che pur caratterizzandosi per le loro finalità a contenuto culturale, congressuale scientifico congressuale, folkloristico religioso, sportivo, in relazione alla loro modalità di realizzazione, hanno un positivo riflesso sull'economia locale e/o su un comparto produttivo ovvero su una produzione che caratterizza una determinata zona ovvero contribuiscano alla valorizzazione del territorio reatino dal punto di vista turistico.

Ritenuto determinare i criteri e le modalità di cui appresso per la valutazione di dette iniziative ai fini della ammissione a contributo:

- 1) ai fini dell'accoglimento della istanza di contributo verrà preso in considerazione il ripetersi nel tempo delle iniziative, le modalità di organizzazione con particolare riferimento all'aspetto finanziario ed ai criteri per il reperimento del suo finanziamento, la presentazione di rendiconti finanziari e di relazioni consuntive da cui risultano i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni in termini di partecipazione e di riflessi positivi sull'economia locale.
- 2) Non potranno essere prese in considerazione richieste pervenute da singoli soggetti, persone fisiche e verranno preferite le iniziative promosse da organismi, enti, istituzioni a carattere pubblico, ovvero con finalità mutualistiche. In ogni caso l'Ente non finanzierà iniziative con utili per gli organizzatori e le iniziative che si sovrappongono ad altre manifestazioni in base all'oggetto e al calendario.
- 3) Le iniziative per cui si richiede il finanziamento, dovranno comportare un ritorno di immagine nei confronti della Camera di Commercio quale Ente co-finanziatore.
- 4) L'organo di direzione politica provvederà all'inizio di ogni esercizio finanziario a determinare un budget, nell'ambito del programma promozionale approvato, degli interventi promozionali delegati alla dirigenza, di cui alla presente direttiva, fermo restando che per ogni singola iniziativa non potrà essere concesso un contributo di importo superiore a € 2500,00.
- 5) La dirigenza provvede con propria determinazione, all'esame delle richieste, adottando i relativi provvedimenti in base ai criteri sopra formulati.
- 6) Resta inteso che le richieste di intervento per importi superiori ovvero riguardanti progetti e iniziative più significative verranno presentate all'esame dell'organo di direzione politica che provvederà, sulla base delle proposte redatte dalla dirigenza, tenuto conto sia dei criteri generali previsti dal vigente regolamento per la concessione di contributi, sia del programma promozionale deliberato dall'Ente per l'esercizio di pertinenza.